

MODULO DI COMUNICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(Comunicazioni obbligatorie ex art. 8 D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103)

Mod.
2/14

Finalità del modulo

Il modulo 2/14 va compilato per la comunicazione dei compensi e/o redditi netti e/o lordi riscossi nell'anno di imposta 2013 derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di attuario, chimico, dottore agronomo, dottore forestale e geologo svolta in forma singola o associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, ancorché si svolga contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

Termine per la presentazione

La comunicazione del reddito professionale deve avvenire unicamente mediante compilazione del modulo 2/14 e deve essere obbligatoriamente inviata dagli iscritti entro e non oltre il

31 LUGLIO 2014

Modalità di presentazione

Il modulo 2/14 deve essere inviato per via telematica attraverso l'area riservata alla quale si accede dal sito dell'Ente www.epap.it.

Arrotondamenti

Gli importi dei contributi devono essere arrotondati all'Euro superiore se le due cifre dopo la virgola sono pari o superiori a 50 centesimi di Euro ed all'Euro inferiore in caso contrario.

Soggetti tenuti all'invio

Sono tenuti ad inviare il modulo 2/14:

- gli iscritti agli Albi professionali degli Attuari, dei Chimici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Geologi che hanno sottoscritto il Quadro E) del modulo di iscrizione all'Ente (mod. 1/R) e che, pertanto, risultano iscritti all'EPAP;
- gli eredi dei deceduti; in questo caso la comunicazione relativa all'anno del decesso va presentata entro sei mesi dalla data prescritta per la presentazione annuale dei redditi;
- gli iscritti all'Ente che prestano la loro opera presso le Aziende sanitarie locali nel solo caso di contemporaneo svolgimento di attività professionale.

Avvertenze

Non sono ammesse deroghe all'obbligo di invio del modulo 2/14 per i soggetti che vi sono tenuti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento. Non possono essere considerati esoneranti dal rispetto di tale obbligo le seguenti circostanze: l'inesistenza di reddito o di volume d'affari; il non aver presentato la dichiarazione dei redditi; l'iscrizione a sezioni speciali dell'Albo d'appartenenza.

Sanzioni

La ritardata, la mancata o l'infedele comunicazione di cui all'art. 9 comporta l'applicazione di sanzioni come di seguito indicato:

- La ritardata comunicazione di cui all'art. 9 comporta le seguenti sanzioni:
 - a) presentazione del mod. 2 entro trenta giorni dalla scadenza: 1€ di sanzione per ogni giorno di ritardo;
 - b) presentazione del mod. 2 dal 31° sino al 60° giorno dalla scadenza: 30 € più 2 € per ogni giorno di ritardo;
 - c) presentazione dopo 60 giorni di ritardo e comunque entro il 31 dicembre: sanzione di € 90 più € 3 per ogni giorno di ritardo.
- La mancata presentazione entro il 31 dicembre, viene considerata omessa denuncia e sanzionata con ulteriori € 100,00 e comunicazione all'Ordine di categoria territoriale d'appartenenza;
- L'infedele comunicazione di cui all'art. 9, comma 7, comporta l'applicazione di una sanzione pari al 50% del contributo soggettivo minimo operante per l'anno di riferimento.

Quadro A) Comunicazioni

a) Riduzione al 30% dei contributi minimi: devono barrare la relativa casella i soggetti che essendosi iscritti all'Ente prima del compimento del 30° anno di età intendono usufruire della riduzione al 30% dei contributi minimi per i primi 3 anni di iscrizione. Si ricorda che la suddetta facoltà vale solamente nel caso in cui il soggetto abbia l'obbligo di versare i soli contributi minimi. Qualora i contributi dovuti, siano maggiori di quelli minimi fissati per l'anno di riferimento, il soggetto dovrà versare i contributi derivanti dall'applicazione delle aliquote percentuali di contribuzione, senza possibilità di usufruire della riduzione al 30%.

Esempio: Iscrizione al 1/1/2013; reddito netto Euro 6.200,00; contributo soggettivo minimo Euro 598,00; il 10% del reddito netto: Euro 620,00. Il contributo soggettivo dovuto è superiore a quello minimo e quindi sarà pari ad Euro 620,00.

Nel caso in cui l'iscrizione all'Ente abbia durata inferiore all'anno solare i contributi minimi di riferimento saranno pari ai contributi minimi annuali rapportati a tanti dodicesimi quant'è il periodo di iscrizione.

*Esempio: Inizio attività il 1/6/2013, contributo minimo soggettivo anno 2013 Euro 598,00/12*7 = Euro 349,00.*

b) Opzione abbattimento del 50% del contributo soggettivo per iscritti pensionati EPAP: dal 2012 a seguito dell'Adeguamento dello Statuto e del Regolamento dell'EPAP all'art. 18, comma 11 della legge 111/2011, tutti gli iscritti sono tenuti al versamento di tutti i contributi previsti dal regolamento con la sola eccezione che gli iscritti pensionati già dell'EPAP (e solo gli iscritti già pensionati dell'EPAP) possono procedere a ridurre del 50% l'aliquota del versamento del solo contributo soggettivo. Resta ferma ovviamente la facoltà per i medesimi di versare il contributo soggettivo in base all'aliquota ordinaria o in misura anche superiore, secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 9, del Regolamento stesso.

E' stata eliminata la casistica degli ultra65enni esonerati dal versamento del solo contributo soggettivo, ed è stata eliminata la casistica dei registrati, ovvero soggetti che hanno iniziato l'attività professionale dopo aver compiuto 65 anni che versavano solamente il contributo integrativo.

c) Contributo soggettivo in misura superiore al 10%: devono barrare la relativa casella coloro i quali desiderano corrispondere il contributo soggettivo in misura superiore al 10% optando tra le seguenti aliquote contributive: 12% - 14% - 16% - 18% - 27% (art. 3, comma 9 del Regolamento).

- d) Conseguimento di reddito IRPEF negativo o nullo: devono barrare la relativa casella coloro i quali nell'anno di riferimento hanno conseguito un reddito da attività professionale negativo o nullo; in tale caso saranno dovuti comunque i contributi minimi previsti per l'anno.

Quadro B) Soggetti non titolari di partita IVA

Devono compilare il Quadro B) gli iscritti all'EPAP che non sono titolari di partita IVA ma esercitano l'attività professionale in qualsiasi forma.

Punto 1: indicare la somma dei compensi, proventi e redditi professionali prodotti nell'anno 2013 al netto delle spese o deduzioni forfetarie anche se il risultato è negativo o nullo.

Punto 2: indicare la somma dei compensi, proventi e redditi professionali di cui al punto 1 al lordo delle relative spese e/o deduzioni forfetarie.

Punto 3: indicare, qualora esistente, l'ammontare complessivo dei compensi lordi risultanti dalle ricevute emesse verso soggetti tenuti alla contribuzione integrativa in favore dell'EPAP, e quindi iscritti all'Ente, nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario e nel caso di collaborazioni coordinate con altri professionisti. Si ricorda, in proposito, che il contributo integrativo non si applica alle ricevute di cui sopra ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.

Quadro C) Soggetti titolari di partita IVA e soci di studio associato

Devono compilare il Quadro C) gli iscritti all'EPAP titolari di partita IVA e i soci di studio associato.

Per gli **iscritti che hanno svolto attività individuale e/o in studio associato**, valgono le seguenti istruzioni:

Punto 4: indicare il reddito netto derivante da attività professionale prodotto nell'anno 2013 anche se negativo o nullo.

Punto 5: indicare il volume d'affari inerente l'attività professionale effettivamente svolta nell'anno 2013 (vedi nota 1).

Punto 6: indicare, qualora esistente, l'ammontare complessivo delle fatture emesse verso soggetti tenuti alla contribuzione integrativa in favore dell'EPAP, e quindi iscritti, nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario. Si ricorda, in proposito, che il contributo integrativo non si applica alle fatture di cui sopra ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.

Per gli **iscritti che hanno svolto l'attività professionale, in tutto o in parte, sotto forma di società tra professionisti e/o sotto forma di società di ingegneria così come definite dall'art. 17 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni**, il volume di affari deve essere comunicato dalla società con l'apposito modulo SI/P disponibile sul sito internet dell'Ente.

L'imponibile integrativo è costituito anche dai compensi fatturati nei confronti di soggetti residenti all'estero per i quali è prevista l'esenzione IVA. In tali documenti dovrà essere esposto il contributo integrativo in base alle normative previste nello stato in cui risiede il professionista.

Gli importi incassati a titolo di rimborsi spese anticipate in nome e per conto del cliente non contribuiscono a formare il Volume d'Affari del soggetto quando le stesse sono indicate in fattura a norma dell'art. 15 del D.P.R. 633/72.

Quadro D) Importi imponibili

Punto 7: indicare l'ammontare complessivo dei redditi derivanti dall'esercizio della professione (Punto 7 = Punto 1 + Punto 4).

Punto 8: indicare l'ammontare complessivo dei compensi lordi e del volume d'affari IVA al netto dell'ammontare delle ricevute emesse nei confronti di soggetti tenuti alla contribuzione integrativa all'EPAP e al netto della maggiorazione relativa al contributo integrativo del 2% addebitato al committente (Punto 8 = [(Punto 2 - Punto 3) + (Punto 5 - Punto 6)] / 1,02).

Quadro E) Contributi dovuti in funzione dei redditi e del fatturato

Nel Quadro E) sono riportati i contributi dovuti così calcolati, tenuto conto degli importi minimi e massimi sotto riportati:

Punto 9: il contributo soggettivo dovuto è pari al 10% dell'importo riportato nel Punto 7. L'importo così calcolato non è inferiore al "CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO" né superiore al "CONTRIBUTO SOGGETTIVO MASSIMO". Si fa eccezione nei casi previsti nel quadro A.

Punto 10: il contributo di solidarietà dovuto è pari allo 0,2% dell'importo riportato nel Punto 7. L'importo così calcolato non è inferiore al "CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ MINIMO" né superiore al "CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ MASSIMO".

Punto 11: il contributo integrativo dovuto è pari al 2% dell'importo riportato nel Punto 8. L'importo così calcolato non è inferiore al "CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO" salvo che per coloro che rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b) del quadro A).

Di seguito si riporta la tabella contenente i contributi annuali minimi e massimi da applicare per l'anno 2013:

ANNO	CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO*	CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ MINIMO*	CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO*	CONTRIBUTO SOGGETTIVO MASSIMO	CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ MASSIMO	CONTRIBUTO DI MATERNITÀ
2013	598,00 Euro	€ 12,00 Euro	€ 84,00 Euro	€ 9.903,00 Euro	€ 198,00 Euro	€ 69,00 Euro

*Nota: i contributi minimi sono frazionabili (art. 5 del Regolamento) nei seguenti casi:

a) qualora si tratti di prima iscrizione con decorrenza successiva al 1° gennaio 2013;

b) qualora intervenga una cessazione e non vi sia una ripresa di attività prima che siano trascorsi almeno 365 giorni dalla cessazione.

Le ipotesi di cui ai punti a) e b) potranno essere applicate qualora i contributi dovuti in ragione dell'applicazione delle percentuali previste ai **Punti 9, 10 e 11** diano un risultato che sia inferiore al contributo minimo rapportato al periodo di iscrizione all'Ente.

Il contributo minimo rapportato si calcola dividendo il contributo minimo riguardante l'intero anno solare per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di iscrizione all'Ente, considerando mese intero il periodo pari o superiore a quindici giorni.

Nota 1: per coloro che sono a regime "normale" il volume d'affari da indicare è quello riportato in dichiarazione IVA.

Per coloro che invece sono a regime "cosiddetto dei nuovi minimi", l'importo da indicare sarà quello del volume d'affari effettivamente realizzato indipendentemente dal regime IVA applicato.